

Dichiarazione di intenti

Imposizione del telelavoro nel contesto dell'applicazione dell'Accordo del 23 dicembre 2020 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri

Il Capo del Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera e il Ministro dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana;

Tenuto conto dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 23 dicembre 2020 ("Accordo frontalieri del 2020");

Considerato il punto 3 del Protocollo aggiuntivo dell'Accordo frontalieri del 2020 ed in particolare l'auspicio che gli Stati contraenti si consultino periodicamente in merito al potenziale ulteriore sviluppo del telelavoro per verificare se si rendano necessarie modifiche o integrazioni al punto 2 del Protocollo aggiuntivo;

Ritenuto che, dopo attenta analisi, tali modifiche e integrazioni siano opportune;

Hanno espresso la volontà di procedere come segue:

- Il punto 2 del Protocollo aggiuntivo dell'Accordo frontalieri del 2020 sarà modificato e integrato con una nuova disposizione relativa all'imposizione del lavoro dipendente in modalità di telelavoro, i cui elementi essenziali potranno essere i seguenti:
 - o Il lavoratore frontaliere può svolgere al massimo il 25 per cento della sua attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro, senza che ciò comporti alcuna modifica dello status di lavoratore frontaliere ai sensi dell'Accordo frontalieri del 2020;
 - o Tale facoltà vale per tutti i lavoratori frontalieri, così come definiti all'articolo 2, lettera b) dell'Accordo frontalieri del 2020, ivi inclusi coloro che beneficiano del regime transitorio previsto all'articolo 9 dell'Accordo;
 - o Non intervenendo alcuna modifica dello status di lavoratore frontaliere, nonostante l'articolo 3 dell'Accordo frontalieri del 2020, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri e pagate da un datore di lavoro quale corrispettivo di un'attività di lavoro dipendente, svolta in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza, fino a un massimo del 25 per cento del tempo di lavoro, sono considerati, ai fini dell'imposizione, dei giorni di lavoro svolti nell'altro Stato contraente presso il datore di lavoro;
- La modifica e l'integrazione del punto 2 del Protocollo aggiuntivo avverranno tramite la conclusione di un Protocollo che modifica l'Accordo frontalieri del 2020, da concordare a livello tecnico entro il 30 novembre 2023, in vista della sua sottoscrizione entro il 31 maggio 2024. Il testo del Protocollo che modifica l'Accordo del 2020 sarà reso pubblico in occasione della sua firma;
- Il Protocollo che modifica l'Accordo frontalieri del 2020 si limiterà esclusivamente alla codifica delle integrazioni e modifiche previste dalla presente Dichiarazione di intenti;

- Le disposizioni del Protocollo che modifica l'Accordo frontalieri del 2020 dovrebbero applicarsi dal 1° gennaio 2024, data di prima applicazione dell'accordo;
- In attesa della ratifica e dell'entrata in vigore del Protocollo che modifica l'Accordo del 2020, Svizzera e Italia hanno concordato di attuare le modalità relative al telelavoro, come previste nella presente Dichiarazione di intenti, sulla base di un accordo amichevole transitorio che verrà firmato entro il 30 novembre 2023. Tale accordo amichevole potrà essere applicato al massimo fino al 31 dicembre 2025.

Infine, hanno confermato la volontà espressa nella dichiarazione del 20 aprile 2023 di voler concludere un accordo amichevole transitorio per il periodo dal 1° febbraio 2023 al 30 giugno 2023. Ritenuta comunque la comprovata necessità di disporre di regole transitorie anche per il periodo tra il 1 luglio 2023 e il 31 dicembre 2023, così da assicurare la necessaria continuità, hanno deciso di integrare la bozza di accordo amichevole con ulteriori disposizioni che permettono ai lavoratori frontalieri ai sensi dell'Accordo del 1974, di lavorare in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio in Italia, fino a un massimo del 40 per cento del tempo di lavoro, senza conseguenze sullo status di lavoratore frontaliere, limitatamente ai lavoratori frontalieri che alla data del 31 marzo 2022 svolgevano la loro attività lavorativa in modalità di telelavoro. Tale accordo amichevole, con la relativa integrazione, sarà firmato dalle autorità competenti svizzera e italiana entro la fine del corrente mese.

La presente Dichiarazione non costituisce un accordo internazionale da cui possano derivare diritti e obblighi di diritto internazionale. Nessuna clausola di questa Dichiarazione sarà interpretata e attuata quale obbligo o impegno giuridicamente vincolante per le Parti.

Berna, il XX novembre 2023

Roma, il XX novembre 2023

Il Capo del Dipartimento federale delle
finanze della Confederazione Svizzera

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze
della Repubblica Italiana